



I diritti del paziente oncologico

A cura di
Giuseppe Vitiello
Luigia Margherita Carozzo



A cura di

Giuseppe Vitiello

Professore di Medicina Legale, Università di Torino
Coordinatore Regionale Medico Legale INPS

Luigia Margherita Carozzo

Infermiera, Sede Regionale INPS Piemonte

Disegni di **Enzo Cappelluti**

© **SEEd** srl

C.so Vigevano, 35 - 10152 Torino

Tel. 011.566.02.58 - Fax 011.518.68.92

www.edizioniseed.it

info@edizioniseed.it

Prima edizione luglio 2010

Tutti i diritti riservati

Finito di stampare nel mese di luglio 2010
presso la tipografia La Grafica Nuova (Torino)

Stampato su carta ecologica senza uso di cloro



■

Bayer Schering Pharma, azienda del gruppo Bayer, è una delle dieci più grandi realtà farmaceutiche al mondo. Distribuisce i propri prodotti in più di 100 paesi, con oltre 36.000 dipendenti nel mondo, di cui più di 5.900 impegnati nello sviluppo della ricerca.

Bayer Schering Pharma ha un ruolo primario nei settori della diagnostica per immagini, dell'ematologia e cardiologia, della primary care, dell'andrologia e della ginecologia, grazie a prodotti ad alto valore terapeutico ed innovativo e solo più recentemente ha indirizzato il suo interesse anche allo sviluppo di farmaci antitumorali di nuova generazione per il trattamento dei tumori solidi.

L'obiettivo aziendale è quello di migliorare la qualità della vita attraverso i propri prodotti e l'impegno del gruppo Bayer nel sociale si caratterizza sia per la diffusione di prodotti e servizi ad elevato contenuto innovativo e tecnologico sia per l'attenzione rivolta alle persone e all'ambiente di ogni paese in cui è presente.

Giovanni Fenu
Head Bayer Schering Pharma Italia

■

La tutela assistenziale

La tutela assistenziale del malato oncologico si articola sostanzialmente in due tronconi: l'invalidità civile e l'handicap.

Tale tutela riguarda tutti i cittadini, a prescindere dalla posizione lavorativa (lavoratori e non lavoratori) e dall'età, anche se alcune prestazioni sono riservate ai soggetti in età lavorativa (18-65 anni).

L'invalidità civile

Invalido civile è il soggetto la cui capacità di lavoro, a causa di infermità congenite o acquisite, è ridotta di almeno un terzo.

La percentuale di invalidità viene stabilita dalla Commissione Medica ASL, integrata dal medico dell'INPS, sulla base della Tabella pubblicata con il DM 5 febbraio 1992.

Al malato oncologico, a seconda del suo stato di salute, potranno essere riconosciute diverse percentuali di invalidità:

- **11%** con modesta compromissione funzionale;
- **70%** con seria compromissione funzionale;
- **100%** con grave compromissione funzionale.

Se, a seguito di interventi chirurgici o del peggioramento della funzionalità renale, il paziente dovesse ricorrere a un trattamento dialitico permanente, potrebbe aver diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra 91% e 100%; in caso di trapianto di rene, invece, ha diritto a una percentuale di invalidità del 60%.

L'handicap

L'handicap è la condizione di svantaggio sociale in cui si trova un soggetto a causa di infermità congenite o acquisite.

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede una particolare tutela per il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3); tale condizione viene accertata dalla Commissione Medica ASL, integrata da un medico dell'INPS, da un operatore sociale e da un esperto.

La domanda di riconoscimento dell'invalidità civile/handicap

L'iter burocratico da intraprendere per la domanda di riconoscimento dell'invalidità o dell'handicap è stato rivoluzionato dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, articolo 20, poi regolamentata con la circolare INPS 28 dicembre 2009 n. 131. La nuova modalità di richiesta, **entrata in vigore il 1° gennaio 2010**, prevede lo stesso percorso per le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordità), dell'handicap e della disabilità e fa ampio uso della documentazione telematica mediante il sito www.inps.it (quindi non ci si deve più rivolgere all'ASL, ma all'INPS), permettendo anche al paziente di seguire on-line l'iter della sua richiesta.

Gli step dell'iter burocratico sono i seguenti:

1. la compilazione del certificato medico on-line;
2. la presentazione telematica della domanda all'INPS o direttamente o tramite un patronato o un'associazione di categoria dei disabili;
3. la visita di accertamento presso la Commissione Medica;
4. l'invio al paziente del verbale con il responso.

Il certificato medico deve essere compilato on-line dal medico curante (medico di famiglia o specialista), il quale deve consegnare al paziente una ricevuta con un numero di certificato.

A partire da questo momento il paziente ha 30 giorni di tempo per compilare la domanda di accertamento on-line o per farla compilare agli enti preposti (patronati sindacali e associazioni di categoria dei disabili storiche, cioè: l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - ANFFAS; l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC; l'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ENS; l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - UIC).

Se decide di non rivolgersi agli enti preposti, ma di presentare autonomamente la domanda, il paziente, per poter operare on-line, deve munirsi di **PIN** o mediante richiesta dal sito www.inps.it, sezione dei Servizi on-line (con visualizzazione on-line dei primi

8 caratteri e ricezione via posta ordinaria dei rimanenti) o attraverso il Contact Center INPS (telefono n. 803164) o facendone domanda presso gli uffici INPS presentando un documento di identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

Le informazioni necessarie per la compilazione della domanda di accertamento sono: dati anagrafici, tipologia di domanda, primo riconoscimento/aggravamento, dati anagrafici dell'eventuale tutore, indirizzo e-mail.

Nella ricevuta rilasciata dal sistema dopo tale operazione, sono presenti luogo e data di convocazione a visita, che, nel caso del paziente oncologico, sono fissati entro 15 giorni dalla compilazione on-line della domanda [legge 80/2006].

L'accertamento sanitario viene effettuato presso la Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS (in caso di accertamento dell'handicap devono essere presenti anche un esperto e un operatore sociale); il paziente può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia.

In condizioni di necessità, il medico curante può fare richiesta della visita domiciliare al posto di quella ambulatoriale compilando l'apposito modulo sul sito www.inps.it almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per quanto riguarda la data della visita, il paziente può modificarla una sola volta ed entro i termini previsti. In caso di assenza alla visita medica, senza giustificato motivo, la domanda viene archiviata; se l'assenza viene giustificata il paziente sarà invece convocato una seconda volta.



I verbali emessi dalla Commissione Medica ASL integrata devono essere validati dall'INPS; nel caso in cui il verbale sia stato emesso a maggioranza, e non all'unanimità, l'INPS entro 10 giorni può disporre che il paziente sia sottoposto a nuova visita presso i propri ambulatori, entro il termine di 20 giorni.

L'INPS provvede a inviare il verbale di visita al domicilio del paziente; se la valutazione medico legale prevede anche l'**erogazione di provvidenze economiche**, il paziente deve compilare on-line i dati richiesti (es. reddito personale, eventuale ricovero a carico dello stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).

A questo punto il paziente oncologico può ricevere le eventuali provvidenze economiche, in quanto gli esiti dell'accertamento sono immediatamente produttivi dei benefici a cui ha diritto.

La visita di revisione

Dal momento che la patologia oncologica può portare a un'invalidità grave ma temporanea, il verbale di accertamento che si ottiene può riportare l'indicazione di rivedibilità: in questo caso la visita di revisione dovrebbe essere gestita in automatico dal nuovo iter procedurale, con programmazione dei calendari di visita tale da consentire lo svolgimento dell'accertamento entro la scadenza del termine previsto per la revisione.

La domanda di aggravamento

Le tempistiche dell'iter accelerato si applicano anche nel caso in cui il paziente si aggravi sino a compromettere l'autonomia nello svolgimento degli atti della vita quotidiana: si può in tal caso presentare la domanda con le stesse modalità, sopra descritte, con le quali si presenta quella per il primo riconoscimento di invalidità, specificando che si tratta di una domanda di aggravamento e unendo il certificato medico in cui siano indicate le modificazioni del quadro clinico preesistente.

Le prestazioni economiche

L'assegno mensile di invalidità

Per ricevere tale sussidio è necessario che sia stata riconosciuta una **percentuale di invalidità maggiore o uguale al 74%**. La percentuale di invalidità richiesta potrebbe essere oggetto di modifica legislativa, pertanto è consigliata la consultazione del sito www.handylex.org per avere aggiornamenti in merito.

Altri requisiti fondamentali per avere diritto all'assegno mensile di invalidità sono l'età compresa **tra 18 e 65 anni**, la cittadinanza italiana o il possesso di carta di soggiorno, la **disoccupazione** e l'iscrizione alle liste di collocamento, e la percezione di un **reddito annuale non superiore a € 4.408,95** (dati relativi all'anno 2010). L'importo dell'assegno mensile per l'anno 2010 è pari a **€ 256,67** per 13 mensilità. Tale provvidenza economica non è compatibile con altre pensioni di invalidità.

La pensione mensile di inabilità

Tale pensione spetta agli invalidi totali (100%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni (esclusi), viene erogata per 13 mensilità, con un importo che per il 2010 è pari a **€ 256,67**. Per averne diritto occorre che l'invalido non percepisca redditi annui superiori a **€ 15.154,24** (dati relativi al 2010). La pensione è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, entro i predetti limiti di reddito.

L'indennità di accompagnamento

Per ottenere l'indennità di accompagnamento non vi sono limiti di età né di reddito, ma è richiesto che il soggetto non possa deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, o necessiti di assistenza continua. Se il soggetto non è ricoverato gratuitamente a tempo pieno, può percepire un sussidio di **€ 480,47** per 12 mensilità (dati relativi al 2010), cumulabile con la pensione di inabilità (se di età compresa tra i 18 e i 65 anni) o con l'assegno sociale (se di età superiore ai 65 anni); l'indennità di accompagnamento è inoltre compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità mensile di frequenza

L'indennità mensile di frequenza viene erogata ai **minorenni** a cui sono state riconosciute «**difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età**» per via del «ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici». Ne possono beneficiare coloro che hanno la cittadinanza italiana e la residenza in Italia, i minori dell'UE con genitori residenti in Italia e i cittadini extracomunitari iscritti nella Carta di Soggiorno di uno dei genitori. Inoltre ne ha diritto il cittadino extracomunitario al quale il permesso di soggiorno CE non sia stato rilasciato per limiti reddituali.

Occorre anche frequentare scuole pubbliche o private a partire dall'asilo nido o centri di riabilitazione ambulatoriali o in regime di day hospital o centri di formazione professionale, o centri occupazionali, e non essere ricoverati né ricevere l'indennità di accompagnamento.

Con queste premesse, coloro che nel 2010 hanno un **reddito inferiore a € 4.408,95** possono ricevere l'indennità mensile di frequenza dell'importo di **€ 256,67** per un numero di mesi pari alla durata della frequenza.

L'assegno sociale

Anche se erogata dall'INPS, tale provvidenza appartiene alla categoria della tutela assistenziale perché prescinde da qualsiasi versamento contributivo. È nata come sostegno per tutte le persone anziane a basso reddito, e **gli invalidi civili al compimento del 65° anno** di età ne hanno diritto automaticamente in luogo dell'assegno mensile o della pensione di inabilità purché il loro **reddito per l'anno 2010 sia inferiore a € 5.349,89**: per il 2010 l'importo corrisposto è di **€ 411,53** per 13 mensilità.

L'assegno viene erogato solo a cittadini italiani o dell'UE oppure extracomunitari con carta di soggiorno; a partire dal 2009 è necessario l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni. Inoltre è possibile ottenere il pieno importo dell'assegno solo se non si ha alcun reddito personale né cumulato al coniuge. Però in situazioni particolari di reddito (visi-

tare il sito www.handylex.org per conoscere i dettagli) è possibile ottenere una maggiorazione sociale, richiedibile a partire dai 70 anni oppure dai 60 anni nel caso dell'invalide civile.

La tutela previdenziale INPS

La tutela previdenziale è costituita da sussidi erogati dagli enti previdenziali (INPS, INPDAP, ecc.) **per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria**, non cumulabili a quelle concesse dalla tutela assistenziale (generalmente ad opera dello Stato) a meno che il reddito sia inferiore a quello dettato periodicamente dalla Legge finanziaria.

Se ne può fare richiesta direttamente alle sedi INPS o rivolgendosi ai patronati.

La domanda va in tutti i casi indirizzata alla sede INPS della propria residenza, corredata da un certificato medico redatto dal medico curante su un modulo fornito dall'INPS (mod. SS3) se si chiede una pensione di invalidità; per potere avere diritto alle pensioni di invalidità è necessario avere almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 anni negli ultimi cinque; è prevista inoltre una visita medica, eseguita dai medici dell'INPS presso i Centri medico legali che si trovano presso le sedi provinciali dell'Istituto Previdenziale.

La pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta al soggetto che si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art.2, Legge 12 giugno 1984 n. 222).

Può richiederla l'**invalido civile al 100% che non sta svolgendo alcuna attività lavorativa**, che non è iscritto negli elenchi dei lavoratori autonomi o negli albi professionali, e **che ha meno di 65 anni**. Non vi sono limiti di reddito per poterla percepire ed è reversibile agli eredi. L'importo viene calcolato sommando una quota

che riflette il numero degli anni di contribuzione del soggetto con un'altra somma derivante da una maggiorazione convenzionale. La pensione può essere revisionata ed eventualmente revocata nel momento in cui l'assoluta impossibilità a lavorare non dovesse più sussistere.



L'assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità spetta ai soggetti la cui capacità di lavoro, a causa di infermità, è permanentemente ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle loro attitudini (art.1, Legge 12 giugno 1984 n. 222)

Si tratta di una provvidenza erogata in favore dei soggetti con **invalidità parziale superiore al 67%**. L'assegno dura 3 anni, durante i quali vengono pagate 13 mensilità, e può essere confermato per altre due volte, a patto che la richiesta venga effettuata nei 6 mesi che precedono la scadenza: dopo le due ulteriori conferme l'assegno diventa definitivo, ma può comunque sempre essere soggetto a revisioni da parte dell'INPS.

L'assegno è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma subisce delle riduzioni in caso di reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa. Non è reversibile agli eredi.

Al raggiungimento dell'età pensionabile, se sono stati pagati almeno 20 anni di contributi, può essere trasformato in pensione di vecchiaia.

Assegno mensile per assistenza personale e continuativa

Viene erogato alle persone con il **100% di invalidità** che sono «nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua».

La domanda può essere presentata contestualmente a quella per la pensione di inabilità, ma è incompatibile con l'indennità di accompagnamento ricevuta per la medesima infermità (che conviene scegliere perché di importo più elevato). Non è percepibile in caso di ricovero gratuito a tempo pieno.

Pensione di vecchiaia

Attualmente gli uomini possono percepirla a partire da 65 anni se hanno invalidità inferiore all'80%, da 60 anni con invalidità superiore all'80%. Le donne, invece, possono usufruirne dai 60 anni se hanno meno dell'80% di invalidità, e dai 55 con invalidità superiore all'80%. È necessario **aver versato almeno 20 anni di contributi**, eccezion fatta per coloro che al 31/12/1992 avevano già 15 anni di contributi o avevano raggiunto l'età pensionabile o erano autorizzati ai versamenti volontari: per queste persone è sufficiente aver versato 15 anni di contributi.

L'accertamento del possesso del requisito biologico dell'invalidità in misura non inferiore all'80% è svolto dall'INPS.

I soggetti riconosciuti invalidi civili con una **percentuale di invalidità superiore al 74% possono invece usufruire di una maggiorazione contributiva**, utile ai fini del diritto ma non della misura della pensione, pari a due mesi per ogni anno di lavoro effettivamente svolto dopo la data di accertamento dell'invalidità superiore al 74%, fino ad accumulare un massimo di 60 mesi di contribuzione figurativa (e fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione). Per ottenere la maggiorazione l'invalido deve presentare apposita istanza al momento della domanda di pensione, allegando il verbale di invalidità della ASL.

Pensione di anzianità

È incompatibile con l'attività lavorativa. Si può percepire a prescindere dall'età se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. Diversamente, per coloro che hanno un contributo minimo di 35 anni, è necessario fare riferimento a un sistema di quote introdotto nel 2009 e consultabile sul sito www.inps.it.

Gli invalidi civili con percentuale di invalidità accertata superiore al **74%** possono beneficiare delle **maggiorazioni contributive** già descritte per la pensione di vecchiaia, valide solo ai fini del diritto (e non anche della misura) alla pensione; in ogni caso la maggiorazione non può essere tale da superare i 40 anni contributivi. Per ottenere tale maggiorazione l'invalido deve presentare apposita istanza al momento della domanda di pensione, allegando il verbale di invalidità della ASL.

Il lavoro

Il collocamento lavorativo

Tutti coloro ai quali è stata riconosciuta una **percentuale di invalidità superiore al 45%**, se disoccupati, possono iscriversi nelle liste provinciali dell'Ufficio di collocamento per le **categorie protette** presso i Centri per l'impiego e gli uffici della Provincia mediante presentazione di un'autodichiarazione di disoccupazione.

Infatti tutte le aziende pubbliche o private con più di 15 dipendenti, nel caso di nuove assunzioni, hanno l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, in proporzione al numero totale degli addetti.

Il disabile ha diritto che gli siano assegnate mansioni compatibili con il suo stato psico-fisico (collocamento mirato): inoltre, in caso di aggravamento della propria condizione di salute, il disabile può chiedere che sia accertata la compatibilità delle mutate condizioni fisiche con le mansioni assegnate e, ove tale compatibilità non sussista, il disabile ha diritto a svolgere mansioni diverse,

anche di livello inferiore; tuttavia, se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro viene risolto.

Altri benefici lavorativi

L'art.21 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 attribuisce all'invalido in misura superiore ai due terzi il diritto di precedenza nei pubblici concorsi nella scelta della sede di assegnazione, nonché il diritto di precedenza in caso di trasferimento a domanda.

L'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 attribuisce ai genitori o al familiare che assista un familiare o un affine entro il terzo grado portatore di handicap grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e di non potere essere trasferito senza il proprio consenso.

L'art. 53 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 stabilisce che i lavoratori che assistono un soggetto portatore di handicap grave non possono essere adibiti al lavoro notturno.

Permessi lavorativi

I soggetti maggiorenni riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità hanno il diritto di usufruire di **2 ore di permesso giornaliero retribuito (fino a 18 ore al mese)**, o del **permesso mensile di 3 giorni retribuito** (frazionabile in ore in maniera differente a seconda delle regole del singolo ente previdenziale).



I lavoratori in situazione di handicap grave possono, inoltre, beneficiare dei permessi per assistere altro soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. I soggetti riconosciuti invalidi civili con percentuale superiore al 50% possono usufruire di un **congedo retribuito per cure pari al massimo a 30 giorni all'anno**, che si somma ai giorni di malattia previsti dal contratto di lavoro del paziente.

Colui che assiste un portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese: i permessi non utilizzati nel mese non sono cumulabili. Sussiste il diritto a tali permessi anche se il portatore di handicap è ricoverato, purché abbia la necessità di effettuare visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura di degenza. Se il soggetto portatore di handicap grave usufruisce a sua volta dei permessi per se stesso è necessario che i vari permessi siano fruiti nelle medesime giornate.

La madre, il padre o l'affidatario, anche adottivo, di un minorenne riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità possono usufruire del prolungamento dell'astensione facoltativa prevista dalla Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, con diritto a una retribuzione pari al 30% circa dello stipendio normale.

In alternativa, la madre o il padre, anche adottivi, hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero (normalmente retribuiti) nei primi tre anni di vita del figlio, e a 3 giorni di permesso mensile retribuito dopo i tre anni di vita.

Congedo biennale

L'art. 80 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, modificato dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, attribuisce alla madre o al padre che assistono un figlio portatore di handicap grave il diritto di usufruire di un **congedo straordinario retribuito per un massimo di 2 anni**, continuativo o frazionato; se i genitori sono impossibilitati, anche il fratello o la sorella conviventi con il malato hanno diritto a usufruirne.

Lo stesso diritto è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 18 aprile 2007 n. 158) al coniuge convivente del soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.

Part-time

Il paziente oncologico ha il diritto di passare al **part-time provvisorio**, verticale o orizzontale, sino al miglioramento delle condizioni di salute, concordando con il datore di lavoro le effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Malattia

Molti contratti di lavoro dispongono che non rientrano nel periodo di comporto le assenze dal lavoro determinate da *“patologie gravi”* che richiedono terapie che per la loro natura e modalità di svolgimento sono da considerarsi salvavita o temporaneamente e/o permanentemente invalidanti: in tale previsione rientrano i malati oncologici che debbano sottoporsi a cure chemio/radioterapiche. È consigliata sul punto la consultazione del proprio Contratto Collettivo di Lavoro.



Lo studio

Lo studente portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto a:

- eliminazione delle barriere architettoniche;
- trasporto gratuito casa/scuola;
- inserimento in classi comuni nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido, e nelle istituzioni universitarie;

- attività di sostegno, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- esonero tasse scolastiche (se è accertata invalidità superiore ai due terzi).

La salute

Il malato oncologico ha diritto all'**esenzione totale dal pagamento dei ticket relativi alla cura del tumore**, previa richiesta di esenzione da presentare alla ASL. Nel caso in cui sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, il malato ha diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket per qualsiasi prestazione.

Inoltre per un'assistenza domiciliare alle cure, il medico di base può fare richiesta alla ASL della collaborazione dell'**ADI** (Assistenza Domiciliare Integrata), mentre per ottenere protesi, ausili e presidi sanitari la richiesta deve essere prima prescritta da un medico, poi autorizzata dalla ASL di appartenenza, e, all'arrivo della fornitura, deve essere collaudata dal medico prescrittore.

Il malato **con invalidità superiore al 34% ha diritto alla fornitura gratuita di protesi e ausili**, che comprendono carrozzelle, materassi antidecubito, pannoloni, traverse, cateteri, sollevatori, ecc.

Le agevolazioni fiscali in materia medica previste dalla legge italiana per tutti i cittadini consistono nella detrazione di imposta del 19% su tutte le spese sanitarie a partire da una cifra minima di € 130. Inoltre si possono dedurre dalle tasse i contributi previdenziali obbligatori versati in favore di collaboratori domestici o badanti fino a una certa cifra.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap hanno diritto alla deduzione totale delle prestazioni del medico generico, delle spese per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, delle spese relative agli addetti all'assistenza di base, agli operatori tecnici assistenziali totalmente dedicati, degli educatori professionali e degli addetti ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. Ri-

mangono detraibili dall'IRE per il 19%, come per le persone sane, analisi ed esami di laboratorio, visite specialistiche e prestazioni chirurgiche. La detrazione è fruibile anche dai familiari se il portatore di handicap è fiscalmente a carico.

I trasporti

Il treno

Trenitalia offre ai residenti in Italia che godono dell'indennità di accompagnamento la possibilità di avere la **Carta Blu** che, per le tratte nazionali, consente di acquistare un unico biglietto valido per il titolare della Carta e per il suo accompagnatore. La Carta Blu è gratuita ed è valida 5 anni, a meno che l'invalidità sia revisionabile, nel qual caso la durata è pari a quella dichiarata nella certificazione di invalidità.

Sulle tratte internazionali, invece, è possibile usufruire delle tariffe ridotte *Disabled* e *Disabled Companion*. Per conoscere ulteriori informazioni e servizi per i disabili è possibile chiamare il numero 199.89.20.21 e selezionare l'opzione 7 (Assistenza Persone a Mobilità Ridotta) tutti i giorni dalle 7 alle 21.



Il bus

Molte Regioni e Comuni offrono biglietti gratuiti o ridotti per gli invalidi. Conviene interessarsi presso i propri uffici di pertinenza.

L'automobile

I soggetti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto ad alcune **agevolazioni per l'acquisto dell'auto**:

- IVA agevolata al 4%;
- detraibilità fiscale del 19% del costo;
- esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione per il passaggio di proprietà.

Il **contrassegno di libera circolazione e sosta** può essere rilasciato dal proprio Comune di residenza se il soggetto, anche privo di patente o non proprietario di un'auto, ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, indipendentemente quindi dal grado di invalidità accertata. Consente di circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, di sostare nei parcheggi riservati ai disabili e di parcheggiare gratuitamente in quelli a pagamento. Il contrassegno vale 5 anni, ma può essere rilasciato anche per un termine più breve, ed è rinnovabile, a meno che la Commissione Medica non abbia stabilito una validità inferiore.

Trasporti e cure

Alcuni Comuni prevedono **rimborsi per le spese di trasporto alla sede dove si svolgono le terapie**.

Le cure all'estero e quelle extraregionali sono soggette a rimborso per il malato e per un accompagnatore solo se non praticabili nella propria Regione, previa richiesta alla propria ASL. Esistono comunque condizioni diverse a seconda che si tratti di un Paese dell'UE o extracomunitario, e il rimborso può essere totale o parziale.

Altri benefici

Molti Comuni hanno previsto agevolazioni per gli invalidi civili, parziali o totali, per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti. È prevista inoltre la gratuità dei passi carrabili destinati ai portatori di handicap.

Leggi e normative

<i>Circ. INPS 105, 02/12/08</i>	Assegno sociale e nuovi requisiti
<i>Circ. INPS 128, 11/07/03</i>	Permessi lavorativi
<i>Circ. INPS 131, 28/12/09</i>	Nuovo processo dell'invalidità civile
<i>Circ. INPS 132, 29/12/09</i>	Importi delle provvidenze economiche 2010
<i>Circ. INPS 29, 30/01/02</i>	Pensione di vecchiaia e percentuale di invalidità
<i>Circ. INPS 92, 16/05/02</i>	Maggiorazioni, gradi di invalidità e pensione di vecchiaia
<i>Circ. Min. Sanità Dip. della Prevenzione 17/11/98</i>	Il paziente in dialisi e la connotazione di gravità
<i>D Lgs 151/01</i>	Tutela e sostegno della maternità e della paternità
<i>D Lgs 297/94</i>	Istruzione e disabilità
<i>D Lgs 509/88</i>	Benefici per malattie invalidanti
<i>D Lgs 61/00</i>	Lavoro a tempo parziale
<i>DL 25/05/10</i>	Manovra correttiva e persone con disabilità
<i>DM 05/02/92</i>	Tabella gradi di invalidità
<i>DMS 329/1999</i>	Malattie croniche e invalidanti

<i>DMS 332/99</i>	Erogazione delle prestazioni di assistenza protesica
<i>DPR 495/92</i>	Codice della strada e contrassegno auto per disabili
<i>L 102/09</i>	Il sistema informatico per la domanda di riconoscimento di invalidità civile
<i>L 104/92</i>	Stato di handicap; benefici lavorativi e fiscali per familiari
<i>L 118/71</i>	Stato di invalido civile; assegno mensile; pensione d'invalidità
<i>L 1204/71</i>	Tutela delle lavoratrici madri
<i>L 18/80</i>	Indennità di accompagnamento
<i>L 222/84</i>	Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile; assegno ordinario di invalidità; assegno mensile per assistenza personale e continuativa
<i>L 247/07</i>	Pensione di anzianità e sistema a quote
<i>L 289/90</i>	Indennità mensile di frequenza
<i>L 335/95</i>	Assegno sociale e riforma del sistema pensionistico
<i>L 423/93</i>	Retribuzione dei permessi dei genitori
<i>L 53/00</i>	Congedi per eventi e cause particolari
<i>L 68/99</i>	Disabili e diritto al lavoro: categorie protette
<i>L 80/06</i>	Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità
<i>Nota Min. Lavoro 13, 20/02/09</i>	Permessi per accompagnamento di disabile ricoverato
<i>Ordinanza Corte Cost. 285, 02/11/09</i>	Indennità di accompagnamento per inabilità e indennità di frequenza e stranieri

Indirizzi utili

Per saperne di più

- Tumore del rene: www.tumoredelrene.org
- Tumore del fegato: www.epatoncologia.it

Associazioni di pazienti

- A.N.V.L.T.(Ass. Naz. Volontari Lotta Contro i Tumori):
<http://users.libero.it/tumori/index2.htm>
- AIMaC (Associazione Italiana Malati di Cancro):
www.aimac.it
- ANT (Fondazione Associazione Nazionale Tumori onlus):
www.antnet.it
- ANVOLT (Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori): www.anvolt.org
- Cittadinanzattiva Onlus: www.cittadinanzattiva.it
- FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia): www.favo.it
- FIR (Fondazione Italiana del Rene):
www.fondazioneitalianadelrene.org
- IO DOMANI (Associazione per la lotta contro i tumori infantili): www.iodomani.it
- LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori):
www.legatumori.it

Altri indirizzi utili

- AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica):
www.aiom.it
- AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro):
www.airc.it
- Handylex: www.handylex.org
- INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica): www.inpdap.it
- INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): www.inps.it
- Superabile: www.superabile.it
- Superando: www.superando.it

Cod. 82937812



Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

www.bayer.it